

## **TI\_GERICHTE 72.2013.82 vom 14. Oktober 2013**

TI Tribunale d'appello, 2013-10-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_72.2013.82\\_d20131014](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_72.2013.82_d20131014)

FR: TI\_GERICHTE 72.2013.82 du 14 octobre 2013

IT: TI\_GERICHTE 72.2013.82 del 14 ottobre 2013

### **Regeste**

Infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti: detenuto, acquistato, offerto, alienato e procurato almeno 1 kg di eroina; riciclaggio di denaro (CHF 54'000.-); svolto attività lucrativa senza il necessario permesso di lavoro; guida senza essere titolare della licenza di condurre richiesta

### **Erwägungen**

#### **E. 14**

ottobre 2013/rs Sentenza In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Corte delle assise criminali composta da: giudice Claudio Zali, Presidente GILA 1 GILA 2 MLaw Barbara Pezzati, Segretaria sedente nell'aula penale di questo palazzo di giustizia, per giudicare nella causa penale Ministero pubblico contro IMPU 1 rappresentato da DUF 1 in carcerazione preventiva dal 01.02.2012 al 18.04.2012 (78 giorni) posto in esecuzione anticipata della pena dal 19.04.2012 imputato, a norma dell'atto d'accusa nr. 75/2013 del 15 luglio 2013 emanato dal Procuratore Pubblico PP 1, di 1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti siccome riferita ad un quantitativo di stupefacente che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo direttamente o indirettamente la salute di molte persone, e meglio per avere, senza esserne autorizzato, fra marzo 2010 ed il momento dell'arresto, ripetutamente acquistato, trasportato, detenuto, venduto e procurato un quantitativo di eroina pari ad almeno 1.2 kg, dei quali almeno 1'115 gr. alienati e 85 gr. ceduti in contropartita di favori, stupefacente previamente acquistato per un costo di CHF 50.-- il gr. e trasportato da \_\_\_\_\_ e da altre località oltre Gottardo a \_\_\_\_\_, da uno o più non meglio identificati corrieri denominati " \_\_\_\_\_", il tutto – eccezion fatta per l'eroina data in compenso ai corrieri trasportatori (ca. 40 gr. complessivi per \_\_\_\_\_, di cui 15 gr. ammessi dal qui imputato, e ca. 40 gr. complessivi per \_\_\_\_\_, di cui 10 gr. ammessi dal qui imputato) ed a \_\_\_\_\_ per avergli presentato quale fornitore di eroina nel corso di giugno 2010 uno dei non meglio identificati " \_\_\_\_\_" – destinato alla vendita al dettaglio in Ticino, segnatamente a \_\_\_\_\_, in particolare per avere: 1.1. venduto o procurato in altro modo, fra il mese di marzo 2010 ed il momento dell'arresto, a \_\_\_\_\_ ed in altre imprecisate località, in molteplici occasioni, un imprecisato quantitativo di eroina, ma almeno gr. 564.97/579.97 a consumatori locali non identificati e gr. 620.03/ 635.03 a tossicomani identificati, e meglio per avere 1.1.1. venduto fra il mese di giugno 2010 ed il mese di dicembre 2011, a \_\_\_\_\_ ed in altre imprecisate località, a \_\_\_\_\_ un quantitativo complessivo pari ad almeno 4 gr. di eroina in buste dosi da 0.5 gr. ciascuna al prezzo di CHF 50.-- cadauna; 1.1.2. venduto fra il mese di marzo 2011 ed il mese di novembre 2011, a \_\_\_\_\_ ed in altre imprecisate località, a \_\_\_\_\_ 40/50 gr. di eroina in buste dosi da 0.3 gr. al prezzo di CHF 50.-- cadauna; 1.1.3. venduto fra il mese di giugno 2011 ed il mese di dicembre 2011, a \_\_\_\_\_ ed in altre

imprecisate località, a \_\_\_\_\_ un quantitativo complessivo pari ad almeno 50 gr. di eroina in buste dosi da 0.3 gr. al prezzo di CHF 50.-- cadauna; 1.1.4. venduto fra il mese di giugno 2011 ed il mese di dicembre 2011, a \_\_\_\_\_ ed in altre imprecisate località, a \_\_\_\_\_ almeno 25.5 gr. di eroina in buste dosi da 0.3 gr. al prezzo di CHF 50.-- cadauna; 1.1.5. venduto fra il mese di luglio 2011 ed il mese di novembre 2011, a \_\_\_\_\_ ed in altre imprecisate località, a \_\_\_\_\_ un quantitativo complessivo pari ad almeno 10 gr. di eroina in buste dosi da 0.3 gr. al prezzo di CHF 50.-- cadauna; 1.1.6. venduto fra il mese di agosto 2010 ed il mese di dicembre 2011, a \_\_\_\_\_ ed in altre imprecisate località, a \_\_\_\_\_ almeno 39 gr. di eroina in parte in buste dosi da 0.3 gr. al prezzo di CHF 50.-- cadauna ed in parte in buste dosi da 1 grammo al prezzo di CHF 100.-- cadauna; 1.1.7. venduto fra l'estate 2011 ed il mese di dicembre 2011, a \_\_\_\_\_ ed in altre imprecisate località, a \_\_\_\_\_ almeno 10 gr. di eroina in buste dosi da 0.3 gr. al prezzo di CHF 50.-- cadauna; 1.1.8. venduto fra il mese di settembre 2011 ed il mese di dicembre 2011, a \_\_\_\_\_ ed in altre imprecisate località, a \_\_\_\_\_ almeno 25 gr. di eroina in parte in buste dosi da 0.3 gr. al prezzo di 50.-- cadauna ed in parte in buste dosi da 1 grammo al prezzo di CHF 100.-- cadauna; 1.1.9. venduto fra il mese di ottobre 2011 ed il mese di gennaio 2012, a \_\_\_\_\_ ed in altre imprecisate località, ad \_\_\_\_\_ almeno 20 gr. di eroina in buste dosi da 0.3 gr. al prezzo di 50.-- cadauna; 1.1.10. venduto fra il mese di novembre 2011 ed il mese di dicembre 2011, a \_\_\_\_\_ ed in altre imprecisate località, a \_\_\_\_\_ almeno 10/15 gr. di eroina in buste dosi da 1 grammo al prezzo di CHF 100.-- cadauna; 1.1.11. venduto fra il mese di marzo 2011 ed il mese di marzo 2012, a \_\_\_\_\_ ed in altre imprecisate località, ad \_\_\_\_\_ 3 gr. di eroina in buste dosi da 0.3 gr. al prezzo di CHF 40.-- cadauna; 1.1.12. offerto nel corso di giugno 2010 a \_\_\_\_\_ un minigrip da 5 gr. di eroina quale compenso per avergli presentato un suo fornitore di \_\_\_\_\_, un non meglio identificato "\_\_\_\_\_", procedendo l'imputato all'acquisto di 100 gr. di eroina da questo spacciatore; 1.1.13. venduto fra il mese di dicembre 2010 ed il mese di dicembre 2011, a \_\_\_\_\_ ed in altre imprecisate località, a \_\_\_\_\_ almeno 26 gr. di eroina in buste dosi da 0.2/0.3 gr. al prezzo di CHF 35/40.-- cadauna, nonché offerto 40 gr. di eroina quale compenso per gli 8 viaggi effettuati assieme per l'acquisto di eroina oltre Gottardo ed il trasporto a \_\_\_\_\_ dello stupefacente, il tutto fra il mese di agosto 2010 ed il mese di novembre 2011; 1.1.14. venduto fra il mese di novembre 2010 ed il mese di febbraio 2012, a \_\_\_\_\_ ed in altre imprecisate località, a \_\_\_\_\_ almeno 180 gr. di eroina in buste dosi da 0.2/0.3 gr. o 0.5 gr. al prezzo di CHF 50.-- cadauna nonché da un grammo al prezzo di CHF 100.-- cadauna, nonché offerto 40 gr. di eroina quale compenso per i 4 viaggi effettuati assieme per l'acquisto di eroina oltre Gottardo ed il trasporto a \_\_\_\_\_ dello stupefacente, il tutto fra il mese di novembre 2010 sino al momento dell'arresto; 1.2. posseduto, in data 29 dicembre 2011, a \_\_\_\_\_, 12.53 gr. di eroina, quantitativo interamente destinato alla vendita e sequestrato; 1.3. consegnato a \_\_\_\_\_, ad inizio gennaio 2012, un quantitativo di eroina destinato alla vendita pari ad almeno 80 gr., successivamente consegnato e/o venduto da \_\_\_\_\_, segnatamente a: - \_\_\_\_\_, nel corso del mese di gennaio 2012, in ragione di almeno 20 gr.; - \_\_\_\_\_, nel corso del mese di gennaio 2012, in ragione di almeno 0.6 gr., in buste dosi da 0.3 gr. al prezzo di CHF 50.-- cadauna. 1.4. fatto preparativi volti all'acquisto di eroina destinata alla vendita, in particolare per avere 1.4.1. proposto nel mese di dicembre 2011, a \_\_\_\_\_, ad \_\_\_\_\_ di accompagnarlo in macchina a \_\_\_\_\_, indicandogli di voler acquistare oltre Gottardo eroina per un controvalore di CHF 10/15'000.--, operazione poi sfumata a

causa del rifiuto di \_\_\_\_\_; 1.4.2. intermediato telefonicamente in data 01.02.2012 con l'interlocutore avente in uso l'utenza telefonica \_\_\_\_\_ (il proprio fornitore ' \_\_\_\_\_'), l'acquisto da parte di \_\_\_\_\_ di eroina per un controvalore di CHF 2'000.--; fatti avvenuti : nelle indicate circostanze di tempo e di luogo; reato previsto : dall'art. 19 cifra 1 e 2 lett. a LStup; 2. riciclaggio di denaro per avere, a \_\_\_\_\_, nel periodo compreso fra gennaio 2011 ed il momento del fermo, ripetutamente compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali per un importo complessivo di CHF 62'000.--, sapendo che provenivano da un crimine, ovvero dal suo traffico di eroina in Ticino, e meglio per avere, 2.1. inviato in due distinte occasioni, in data 18 gennaio 2011, appoggiandosi alla sede di \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, CHF 3'000.-- e CHF 4'000.--, importi versati su relazione bancaria accesa in Svizzera da \_\_\_\_\_, cittadino \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_, il quale, potendo impiegare in compensazione averi propri già in \_\_\_\_\_, avrebbe fatto pervenire il controvalore al destinatario finale in \_\_\_\_\_, fratello dell'imputato; 2.2. lasciato in non meglio precisate circostanze di tempo e di luogo nelle mani di \_\_\_\_\_ l'importo di CHF 8'000.--, controvalore in contanti della vendita di eroina, affinché lo custodisse per successiva restituzione, l'imputato essendosi reso latitante a seguito dell'episodio di cui sub 3; 2.3. consegnato in data 26 gennaio 2012 a \_\_\_\_\_, cittadina \_\_\_\_\_ soggiornante presso \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_, l'importo di CHF 22'000.--, denaro da consegnare l'indomani in \_\_\_\_\_ ad uno dei fratelli dell'imputato, denaro poi sottratto in ragione di CHF 16'000.-- da \_\_\_\_\_ e, per il resto, ovvero CHF 6'000.--, rinvenuto e posto sotto sequestro; 2.4. consegnato in data 27 gennaio 2012, a \_\_\_\_\_, a \_\_\_\_\_, cittadino \_\_\_\_\_, l'importo di CHF 25'000.-- onde farlo pervenire l'indomani in \_\_\_\_\_ ad uno dei fratelli dell'imputato; fatti avvenuti: nelle indicate circostanze di tempo e di luogo; reato previsto: dall'art. 305 bis CP; 3. impedimento di atti dell'autorità per avere a \_\_\_\_\_ il 29 dicembre 2011 impedito ad agenti di polizia di compiere atti che rientravano nelle loro attribuzioni, e meglio per aver eluso un controllo di polizia in via \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ alle ore 13:30, dandosi alla fuga in direzione del grande magazzino \_\_\_\_\_, abbandonando in tale occasione sul campo stradale un telefono cellulare e 5 sacchetti minigrup contenenti complessivamente 12.53 gr. di eroina (peso lordo complessivo 18.7 gr.), rendendosi così irreperibile e ostacolando in tal modo le verifiche e gli accertamenti che gli agenti di polizia si apprestavano a compiere nei suoi confronti; fatti avvenuti : nelle indicate circostanze di tempo e di luogo; reato previsto : dall'art. 286 CP; 4. atti preparatori punibili per avere telefonicamente, a fine gennaio 2012 preso, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche o organizzative la cui natura ed estensione dimostrano ch'egli si accingeva a commettere i seguenti reati 4.1. istigazione a sequestro di persona e rapimento, lesioni gravi, ev. omicidio intenzionale per avere in data 28-30 gennaio 2012 indicato al proprio interlocutore avente in uso l'utenza telefonica di operatore \_\_\_\_\_: "[...] porta qualcuno con te [...] anche con un bastone se vuoi, oppure con una lama, dagli una botta in testa e buttalo in un dirupo dove non lo trova nessuno quel figlio di puttana! [...]" (trad. colloquio telefonico 28.01.2012, ore 14:46) e, successivamente: "[...] Appena lo vedi immobilizzalo e togli tutto quello che ha addosso, qualsiasi documento, passaporto o cosa che ha in tasca. Poi picchialo, tanto questi \_\_\_\_\_ senza documenti non possono chiamare la polizia, al massimo se arrivano gli dici che ti voleva derubare e ti stai difendendo. Tanto anche se succede arrestano lui visto che non ha niente. Dici alla polizia che voleva farti del male. Fino a quel momento picchialo, portagli via i soldi ed i documenti. Oltre a quei 15'000 portagli via tutto! [...] sì, va bene, porta lui,

ma non usare la tua auto, andate con l'auto di qualcun altro, comunque sia dovete portare a termine questo compito, è molto importante mi raccomando! [...] Ha fatto questo enorme errore e adesso deve essere punito nel giusto modo, mi sembra il minimo! Se non muore deve ricordarsi per tutta la vita di cosa ha fatto! Spaccagli la mascella e tutte le ossa! 15'000 franchi non sono nulla, sono in buone condizioni qui, però deve capire che un \_\_\_\_\_ del cazzo non può fregare un \_\_\_\_\_, faglielo capire! Se mi capita sotto tiro lo faccio a pezzi io qui! [...]” (trad. colloquio telefonico 28.01.2012, ore 14:51), ordinando inoltre: “[...] andate a spaccare la faccia di quegli \_\_\_\_\_ di merda! In qualunque caso dovete essere in tre o quattro compreso l'autista. Comunque prima chiedigli la ricevuta della dogana, quella sulla quale c'è scritto del ritiro dei soldi. Se non ce l'ha spaccategli la faccia. Comunque prendi i soldi che ti deve e nascondili bene in tasca se te li da! [...] Prima nascondete l'auto in un posto dove nessuno possa vedere la targa. Poi fate il possibile per riavere i soldi e spaccategli la faccia e mandatelo all'ospedale come minimo! [...] andate, sono solo in due, prima picchiatelo con i bastoni, gli fate del male, prendete i soldi e anche tutti i documenti. Prendigli via la giacca e tutti i vestiti che ha addosso, così dovrà darti i soldi per forza, ammazzalo, fallo a pezzetti! [...] Fai in modo che non si accorga di quello che volete fare, posteggiate l'auto lontana, state attenti, non fatevi vedere tutti subito. Prendilo a bastonate e finisci la storia! Perché lui è \_\_\_\_\_. Fai in modo che sembri che ti stai difendendo, almeno avrai anche la polizia dalla tua parte! Gli \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_ non hanno nessun diritto, se arriva la polizia li rimandano diretti in \_\_\_\_\_! La polizia dev'essere comunque l'ultima tua preoccupazione! Mettilo a posto come si deve! [...]” (trad. colloquio telefonico 28.01.2012, ore 15:43), aggiungendo: “[...] Prendi un autista e dagli 50'000 \_\_\_\_\_ e fallo contento in un qualche modo, portalo fuori a mangiare ad esempio, e spiegagli tutta la storia di questo \_\_\_\_\_ che vuole rubarci tutti i soldi e che non è possibile che glieli abbiano ritirati all'aeroporto, convincilo della storia e fattelo amico. Digli che vuole rubarci 15'000 franchi e che è un bastardo che racconta solo bugie! Spiegagli bene tutto! Gli autisti che ci sono lì sono di \_\_\_\_\_. Appena arrivano quei bastardi picchiateli fino alla morte e portategli via anche tutti i documenti [...] ricordati: la cosa più importante è portargli via i documenti! Perché hanno solo il passaporto \_\_\_\_\_ e non possono più tornare in Svizzera e anche se li prendono li rimandano al loro paese [...]” (trad. colloquio telefonico 28.01.2012, ore 19:54). precisando l'indomani, 29 gennaio 2012, al proprio interlocutore avente in uso l'utenza telefonica di operatore \_\_\_\_\_, che: “[...] lui [\_\_\_\_\_] non c'è, c'è solo suo fratello e pensa che siamo dei venditori. Cosa sta pensando suo fratello? Suo fratello dice che è via per due o tre giorni e ha la garanzia [che] quando torna ci restituisce tutto [...] devono capire che due \_\_\_\_\_ del cazzo non posso fregare me, devono imparare! Devono capire che io non sono un asino che non capisce niente! Anche uno scemo capisce che se ti prendono i soldi in un aeroporto europeo non ti lasciano andare e tengono i soldi in custodia finché li raggiungi con un avvocato e ti giustifichi. Magari in \_\_\_\_\_ c'è la possibilità che se li tengano e ti lascino andare, ma qui in Europa non è così! Ti ricordo che mi avevano preso con dei soldi e ho passato una notte in cella? E poi sono dovuto tornare con avvocati e tutto? Non è possibile! Questo \_\_\_\_\_ di merda crede che io sia uno stupido, che non capisco niente! Dovete fargli capire che non è così, che se voglio lo faccio fare a pezzetti, che non può scherzare con la gente come me, non è così facile! [...] può rimanere o ritornare, non mi interessa, ha preso 10-15'000 franchi e li ha spesi, non è così facile la vita, deve capirlo! Appena torna qui gli faccio vedere io! Domani già lo chiamo! [...] quando tornate, parcheggiate e quando escono prendete tutti i loro documenti e picchiatelo a sangue! Devono capire l'errore che hanno

fatto! Comunque dopo chiamo ancora, quando torna in Svizzera vedrà l'inferno ogni giorno, do 1'000 franchi a una persona che lo ammazza di botte ogni giorno! Adesso ci mancava solo che degli \_\_\_\_\_ mi facessero questi scherzi! Intanto per adesso sarà in \_\_\_\_\_ ancora per 20 giorni [...] sì domani li chiamo e li minaccio tutti, ma non gli dico niente dei nostri programmi, tu devi andare là e spaccargli la testa a tutti quegli \_\_\_\_\_ di merda, portagli via i documenti, tanto se arriva la polizia li rimanda tutti indietro nel loro paese a calci in culo! [...] Io non ho problemi di soldi, rimanete in \_\_\_\_\_, vi pago tutto, e quando tornate andate ancora in tre o quattro, anche con \_\_\_\_\_, almeno li ammazzate di botte e fate capire loro chi comanda [...]” (trad. colloquio telefonico 29.01.2012, ore 00:02), aggiungendo, via SMS che: “ Finché sono qua in Svizzera aspetterò \_\_\_\_\_, e non lo lascerò uscire dalle mie mani fino a quando avremo fatto i conti ” (trad. SMS 29.01.2012, ore 00:41), che se davvero \_\_\_\_\_ è disposto a consegnare i soldi che trasportava di dargli “ 5 giorni ”, ma comunque: “[...] va bene, da una a 10 persone costa 500 franchi a testa, qui non è nulla, là è un milione e mezzo di \_\_\_\_\_ [...] gli ho parlato e gli ho detto che gli do 5 giorni, o da i soldi qua oppure in \_\_\_\_\_ o lo faccio ammazzare in \_\_\_\_\_ stesso, portami o il pugile o l'accoltellatore, digli che i soldi sono già pronti, io non ho problemi di soldi, vedi cosa riesci a fare. Finalmente uscirà come un cane da casa sua, o lui o suo fratello [...]” (trad. colloquio telefonico 29.01.2012, ore 10:49) l'interlocutore all'altro capo della linea essendo uno dei fratelli dell'imputato, vittima designata identificata in \_\_\_\_\_, al quale l'imputato, in data 27 gennaio 2012, ha consegnato l'importo di CHF 25'000.-- affinché l'indomani, giunto in \_\_\_\_\_ per via aerea, consegnasse detto importo ad un fratello dell'imputato, denaro verosimile provento di reato di cui sub. 1, ed oggetto di atto vanificatorio di cui sub. 2, vittima stessa contattata telefonicamente dall'imputato in data 29 gennaio 2012 all'utenza \_\_\_\_\_, ore 11:31 (“[...] \_\_\_\_\_, guarda, ti ho dato 5 o 6 giorni di tempo per restituire i soldi, o qua o in \_\_\_\_\_, ho dato la tua foto a mio fratello, e mio fratello ha impiegato due picchiatori, con quei 500 che gli ho dato, ti mettono a posto loro [...] stai attento, stai attento \_\_\_\_\_, vieni qui, e dai i soldi, io non posso capire queste cavolate, proprio nulla. Ovunque hai nascosto i soldi, prendili e portali. Io sono molto nervoso. Ieri notte non ho dormito assolutamente fin'ora, non peggiorare la tua situazione. \_\_\_\_\_ non peggiorare la situazione! Quella storia che mi hai raccontato è credibile solo per un bambino! Come se sequestrassero della droga da me e io dico alla polizia che la droga non era mia ed era di un'altra persona. La polizia non è che va a prendere solo quell'altra persona, ma sarò anche io a pagare per il mio crimine. Non è così? Stai raccontando puttanate immense, sia a me che a te stesso. Prendi quei soldi, è meglio che li restituisci e finisci la storia! [...] sì, sì, è così, stai facendo il bastardo! Quindi di conseguenza si deve fare il bastardo con te! Cosa avresti pensato che succedesse? Ascolta, non giurare, io non credo in nessun giuramento! Guarda, hai solo una possibilità, prendi quei soldi e me li porti qua. Sai che io qua ho un sacco di soldi, se dall'\_\_\_\_\_ esci vivo, arriverai qui in ogni caso, e qui ci sono io, ti dico solo questo! Oltre a quei 15'000 che hai, aggiungo altri 15'000, così che diventino 30'000 franchi! Qua per mille franchi lo sai anche tu cosa possono farti! Do 1'000 franchi ad una persona e sai che cosa ti può fare! Do anche le tue foto a loro, quella persona viene a \_\_\_\_\_ e ti cerca per 10 giorni! Stai a vedere! Tu pensi che io non ho esperienza? Pensaci! E non che l'altra gente pensi poi che sia un rincoglionito, mi stai raccontando storie! [...] ascolto solo, io non sono nulla, solo pago e do i soldi, e ti uccidono, senza sporcarmi neanche le mani. Anche là ho pagato un milione di \_\_\_\_\_ ad una persona. Ti sto dicendo le cose in faccia, e non organizzo messe in scena come te, io

non racconto bugie! Ho dato i soldi a mio fratello per pagare due persone che vengano con lui a casa di tuo fratello, sanno anche dove si trova la casa! Continua a scappare da casa sua, non so dove tu voglia fuggire! In ogni caso dovrai ritornare qui! Non lasceremo neanche il tuo fratello in pace! E poi picchiano sia te che lui [...] hai sbagliato ad andare a nasconderti a casa! Hai pensato di fare il furbo. Che loro arrivano e non ti fanno nulla. Sì, magari in quel momento non ti faranno nulla, poi siete anche andati a chiamare la polizia che è arrivata e ha fermato anche la loro macchina. Ok? Va bene? Cosa pensi? [...]” , trad. coll. cit.)

informando l’interlocutore avente in uso l’utenza telefonica di operatore \_\_\_\_\_ che “[...] ho chiamato [\_\_\_\_\_] e gli ho detto di avere pagato un milione di \_\_\_\_\_ a due uomini che vanno a prenderlo a casa e lui come risposta mi ha detto che se avesse avuto qualcosa da nascondermi di certo mi avrebbe dato l’indirizzo sbagliato, e non quello dove vive la sua famiglia. Sono tutte cazzate! Quell’ \_\_\_\_\_ bastardo racconta solo bugie! Intanto gli abbiamo dato ancora 5 giorni di tempo. Tu stai a \_\_\_\_\_ e prepara i soldi per i due picchiatori che appena ci sarà bisogno li chiami e finiamo la storia. Non mi porta se beccate lui e suo fratello, gli dobbiamo dare una lezione sul serio questa volta, non la passa liscia! [...] l’ho chiamato e gli ho detto di consegnare i soldi o qua o in \_\_\_\_\_ che se non ne esce vivo, quando lo becchi portagli via anche il passaporto! Non può scappare vivo dall’ \_\_\_\_\_, se scappa e arriva qua lo metto apposto io! Per lui è finita! [...] in \_\_\_\_\_ è più facile fare il lavoro, qui in Svizzera risulterebbe più difficile e più caro, quindi fatela finita lì, vedete di riuscire a prenderlo e farlo fuori o mandarlo all’ospedale che deve imparare! Deve ridare quei soldi e deve prendere un sacco di botte perché deve capire che non può fregarci! [...]” (trad. colloquio telefonico 29.01.2012, ore 11:39) ricordando in data 30.01.2012 all’interlocutore avente in uso l’utenza telefonica di operatore \_\_\_\_\_ : “[...] adesso sono passati uno o due giorni? Sabato, sabato andate, perché non vale la pena andare di venerdì, c’è la possibilità che siano fuori casa, sabato mattina partite che arrivate a \_\_\_\_\_ a mezzogiorno. Poi nascondetevi in un posto finché li trovate. Se anche rimanete una o due notti in un ostello o da qualche altra parte fa niente, pagali. Ho già mandato le sue foto tramite e-mail, e-mail di \_\_\_\_\_ [...] accoltellalo e ammazzalo, che non faccia mai più questo tipo di cazzate e se puoi in due o tre persone prendetelo e portatelo in un posto e legatelo per due o tre giorni, finché lui ammetta tutto e picchiatelo così tanto che finisca all’ospedale, fai così! [...] sarà così, con loro basta che li paghi e loro lo accoltellano e lo ammazzano [...] devi pagarli come ti dico, che quando li incontri non devi dare tutti i soldi in una volta, li paghi per esempio 100 a testa, e poi il resto, fin quando avranno finito il lavoro [...] questi sono così, quando picchiano devi dargli i soldi, dobbiamo dargli i soldi subito [...] per venti giorni è in \_\_\_\_\_, se loro possono fare qualcosa devono picchiarlo, renderlo disabile o ammazzarlo, così i soldi spariscono ugualmente, però ha i soldi, ha detto che i soldi sono stati presi all’aeroporto. Se potete portarlo per qualche giorno da qualche parte, in modo che lui stesso ammetta che gli dispiace ciò che ha fatto. È così. Gli \_\_\_\_\_ non posso fare nulla, non possono deporre neanche una denuncia, perché non hanno un documento di dimora [...]” (trad. colloquio telefonico 30.01.2012, ore 19:50) non potendo più dare ulteriori disposizioni o monitorare l’andamento in \_\_\_\_\_ dei piani predisposti a causa dell’arresto avvenuto in data 1. febbraio 2012. 4.2. sequestro di persona e rapimento, ev. rapina per avere indicato in data 31 gennaio 2012 al proprio interlocutore avente in uso l’utenza telefonica \_\_\_\_\_, la necessità di assoldare manodopera locale a \_\_\_\_\_, in appoggio al proprio intervento diretto e di quel suo interlocutore, per tendere un agguato per strada a \_\_\_\_\_, privare della libertà la vittima designata, conducendola contro la propria volontà in luogo da definirsi ove indurla

con forza, minaccia e violenza a farsi consegnare almeno CHF 30'000.--, non sapendo fornire un indirizzo preciso, ma sottolineando di sapere dove e presso chi la vittima si starebbe nascondendo dall'imputato a \_\_\_\_\_, finalizzando ulteriormente il piano in occasione del colloquio telefonico sempre di data 31.01.2012, ore 12:01, organizzando con \_\_\_\_\_ un passaggio in macchina per raggiungere assieme \_\_\_\_\_ l'indomani, 01.02.2012, \_\_\_\_\_ desiderando acquistare eroina per CHF 2'000.--, ovvero 40 gr. posto un prezzo di CHF 50.-- il grammo, sapendo \_\_\_\_\_ che l'imputato doveva andare a cercare un "bastardo", senza volerla coinvolgere oltre il passaggio in macchina (colloquio telefonico 31.01.2012, ore 19:23), se non invitandola nel corso del medesimo colloquio a: "[...] mandare un messaggio a '\_\_\_\_\_' (fonetico) e digli che vuoi ridargli i soldi e saldare il debito, CHF 700.- che hai con lui e poi fammi sapere cosa ti [dice]" (coll. cit.), ciò che ella fece, senza ottenere risposta, che il "bastardo" era dunque quello a lei noto a cui lei doveva a sua volta dei soldi per acquisti di eroina così come sub. 1.3, vittima identificata in \_\_\_\_\_, reo di aver sottratto CHF 16'000.-- dei CHF 22'000.-- complessivi consegnati a contanti in data 26.01.2012 a \_\_\_\_\_ ai fini di cui sub 2.3, nonché depositario di ulteriori CHF 8'000.-- lasciategli in deposito dall'imputato, anticipando le proprie intenzioni all'avente in uso l'utenza telefonica \_\_\_\_\_, via SMS, in data 31.01.2012 ("Domani miei amici troveranno casa di \_\_\_\_\_. Io vengo con tre \_\_\_\_\_ li", trad. SMS 31.01.2012, ore 21:43), affinando gli accordi con l'interlocutore avente in uso l'utenza telefonica \_\_\_\_\_ in data 1. febbraio 2012, ore 11:00 ("[...] Ok facciamo così anche io arrivo con macchina con lei così quando arrivo quattro e mezzo arrivo alle cinque cerchiamo perché [c'è] un ragazzo che conosco a \_\_\_\_\_ lui sa suo amico dove vive dobbiamo trovare dobbiamo prendere quel ragazzo dobbiamo andare dopo le cinque perché lui lavora fino alle cinque [...]", coll. cit.), atteso che \_\_\_\_\_ e l'imputato sono stati tratti in arresto il 1. febbraio 2012 mentre l'imputato si stava accomodando nel di lei veicolo a motore, e che al momento del fermo l'imputato è stato trovato in possesso di 1 coltello serramanico nuovo, marca CRKT, modello \_\_\_\_\_. fatti avvenuti : nelle indicate circostanze di tempo e di luogo; reato previsto : dall'art. 260 bis CP, in combinazione con gli art. 24, 111, 122, 140 e 183 CP; 5. attività lucrativa senza autorizzazione per avere, nel periodo compreso fra luglio 2009 e gennaio 2011, a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ (GR) ripetutamente svolto attività lucrativa quale "tuttofare", privo del necessario permesso di lavoro, e meglio nelle seguenti circostanze: 5.1. fra luglio 2009 e febbraio 2010, alle dipendenze di \_\_\_\_\_, percependo un importo complessivo pari a ca. CHF 2'000.--; 5.2. nel corso del mese di luglio 2009, alle dipendenze di \_\_\_\_\_, presso l'azienda agricola di questi, percependo un importo complessivo pari a ca. CHF 110.--; 5.3. fra settembre/ottobre 2009 e gennaio 2010, alle dipendenze di \_\_\_\_\_, presso il grotto \_\_\_\_\_, percependo un importo complessivo pari a ca. CHF 6'000.--; 5.4. fra novembre 2010 e gennaio 2011, a \_\_\_\_\_ alle dipendenze di \_\_\_\_\_, percependo un importo complessivo pari a ca. CHF 280.--; fatti avvenuti : nelle indicate circostanze di tempo e di luogo; reato previsto : dall'art. 115 cpv. 1 lett. c LStr; 6. ripetuta guida senza autorizzazione per avere, successivamente a marzo 2011, a \_\_\_\_\_ ed in altre località ripetutamente condotto su pubblica via il veicolo Hyundai targato \_\_\_\_\_ senza essere titolare della licenza di condurre richiesta; fatti avvenuti : nelle indicate circostanze di tempo e di luogo; reato previsto : dall'art. 95 cpv. 1 lett. a LCStr; visto inoltre lo scritto del Procuratore Pubblico PP 1 del

luglio 2013, viene così rettificato il pto. 4.1. dell'atto d'accusa nr. 75/2013 del 15 luglio 2013, e meglio: 4.1. istigazione a sequestro di persona e rapimento, lesioni gravi, ev. omicidio intenzionale per avere in data 28-30 gennaio 2012 organizzato telefonicamente con il proprio interlocutore avente in uso l'utenza telefonica di operatore \_\_\_\_\_, verosimilmente il fratello \_\_\_\_\_, il rapimento a \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, reo di non essere in grado di consegnare l'integralità dell'importo a contanti (CHF 25'000.--) affidatogli in data 27 gennaio 2012 affinché lo trasportasse l'indomani dalla Svizzera in \_\_\_\_\_ e lo trasmettesse come da istruzioni, denaro verosimile provento di reato di cui sub. 1, ed oggetto di atto vanificatorio di cui sub. 2, chiedendo reiteratamente al proprio interlocutore telefonico di assoldare in loco almeno due uomini pronti a dare man forte (picchiatori/accoltellatori), \_\_\_\_\_ dovendo venir condotto contro la propria volontà in luogo adeguato, il fratello e gli uomini di mano dovendogli impartire una adeguata 'lezione' a suon di pugni e pugnolate, con il rischio scientemente ed esplicitamente accettato che le lesioni gravi così da cagionarsi possano eventualmente comportarne il decesso (" farlo fuori o mandarlo all'ospedale, che deve imparare ", trad. colloquio telefonico 29.01.2012, ore 11:39), ordinando il 30 gennaio 2012 di procedere sabato 4 febbraio 2012, avendo avuto conferma che i 'professionisti' erano stati assoldati, disposti ad agire (cfr. colloquio telefonico 30.01.2012, ore 19:50), non potendo più ulteriormente agire a causa dell'arresto avvenuto in data 1. febbraio 2012. Presenti: § il Procuratore Pubblico PP 1, in rappresentanza del Ministero Pubblico; § l'imputato IMPU 1, assistito dal suo difensore d'ufficio, avv. DUF 1; § in qualità di interprete per la lingua \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.

Espletato il pubblico dibattimento dalle ore 09:35 alle ore 15:42. Sentiti: § il Procuratore Pubblico, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: ricorda che l'inchiesta prese avvio dall'eluso controllo di polizia a \_\_\_\_\_, quando l'imputato, in procinto di concludere una vendita di eroina si accorgeva della presenza degli agenti e fuggiva quindi in sella al proprio rampichino, perdendo però il proprio telefono cellulare ed un sacchetto contenente 12 gr di eroina. Da questo fatto presero avvio le intercettazioni telefoniche dalle quali si rilevava che presumibilmente l'imputato aveva interrotto gli atti di spaccio e che lo stesso si stava preparando ad andare a \_\_\_\_\_ allo scopo di recuperare del denaro, provento del traffico illecito, a lui sottratto. Dalla sorveglianza telefonica risultava inoltre come l'imputato avesse preso serie e concrete disposizioni per perseguire le persone che gli avevano sottratto del denaro che lo stesso gli aveva affidato al fine di vanificare le possibilità di verificarne la provenienza. In un primo caso a \_\_\_\_\_ ed un secondo in \_\_\_\_\_. In entrambi i casi l'imputato avrebbe pagato dei terzi per usare violenza al fine di recuperare il maltolto e per fargli capire la lezione anche tutto ciò che il malcapitato possedeva. La soglia di 1.2 kg di eroina indicata nell'AA è un'approssimazione per difetto, infatti è notorio che gli acquirenti dichiarano sempre la metà o addirittura un terzo di quanto effettivamente acquistato. In ogni caso, pure le somme di denaro mosse portano ad un traffico di stupefacente considerevole. Solo il traffico di stupefacenti, a sé stante, pesa pesantemente sulla commisurazione della pena. Pesano però pure le intenzioni manifestate come contorno alla propria attività di traffico. Gli eventi, che prevedevano per altro la partecipazione personale dell'imputato, sono decisamente chiari. Ma anche le trascrizioni delle telefonate con il fratello, dove dava dettagliate istruzioni su come agire, non depongono sicuramente a suo favore. Sui fatti non vi dunque molto da dire, gli atti sono chiari e parlano da sé. Anche per il lavoro in nero non vi è molto da dire. Se è vero che vi sono dei problemi in diritto sulla conferma dell'atto d'accusa, questo non è vero per il punto 1, né per il punto 2, dove si è scientemente omissivo di indicare il raddoppio degli importi di

denaro da riciclare, in quanto non completamente certi ma solo indicati in fase d'interrogatorio. Anche gli importi distribuiti per vanificare la possibilità di verificarne la provenienza, non possono sicuramente provenire dal lavoro in nero poiché provenienti da redditi che si situano troppo indietro nel tempo. Tuttavia questi redditi giustificano l'avvio del traffico di stupefacenti. Infatti CHF 5'000.- erano necessari per l'acquisto del primo etto. Dall'eluso controllo di polizia è stato possibile evincere come lo stesso fosse in procinto di vendere parte dello stupefacente poi perso dall'imputato (punto 3 dell'AA). Sui punti 5 e 6 i reati sono palesi agli atti. Si precisa come la patente dell'imputato fosse scaduta l'11 marzo 2011, patente di cui non è per altro stato possibile verificare l'autenticità ma su cui vergano dei dubbi. Del punto 4 si domanda la completa conferma. Le intenzioni sono chiare e manifeste. Non si va a discutere con qualcuno facendosi accompagnare da altre 3 persone, peraltro motivate da una cifra importante di denaro. L'idea era di prendere la persona per strada, portarla da qualche parte per farsi dire dove sono i soldi e poi prendere tutto ciò che poteva essere preso sulla persona della vittima. Il trio di \_\_\_\_\_ da cui si sarebbe fatto accompagnare era inoltre capitanato dal probabile fornitore di eroina, notoriamente privo di scrupoli. Meno chiaro è il caso che vede coinvolto \_\_\_\_\_, mingherlino, occhialuto con seri problemi di salute. Si tratta di istruzioni comunicate al fratello, con una pianificazione adeguata agli eventi. Ma anche in questo caso il fratello non era solo. Quando \_\_\_\_\_ ha risentito la conversazione telefonica con l'imputato ha avuto una vera e propria crisi nella quale due agenti di polizia faticavano a trattenerlo. Quindi oggettivamente intimorito dall'imputato, \_\_\_\_\_ ha fatto comunque a tempo a dire che da casa del fratello è andato a rifugiarsi a \_\_\_\_\_ per ben un mese prima di sentirsi abbastanza sicuro per uscire dal proprio nascondiglio. Se non fosse ritenuta una commissione del reato in fase di preparazione, l'AA poggia su due estremi: il punto 1 e quanto meno il punto 4.2. Al di sotto dei 3 anni, a mente dell'accusa non è possibile scendere. E da un'ottica di concorso arriveremmo comunque già per l'assenza di scrupoli a 4 anni e mezzo. È solamente in caso di derubricazione e di attenuanti che si potrebbe scendere da questi 4 anni e mezzo. Tre anni e otto mesi sarebbero in questo caso davvero il minimo. Tuttavia è auspicata una pena di 4 anni e mezzo poiché è solo dopo il trasferimento alla Stampa e l'inizio dell'espiazione anticipata che l'imputato ha fatto qualche piccola ammissione. L'imputato è una persona senza scrupoli a cui interessano solo i guadagni che dovrebbero arrivare in \_\_\_\_\_. ...omissis... Per la pena è richiesta una condanna a 4 anni e 6 mesi, tutti da espianare; § l'avv. DUF 1, difensore dell'imputato IMPU 1, il quale formula e motiva le seguenti conclusioni: ricorda la vita dell'imputato, le scuole ed i primi lavori, il servizio militare, la sua vita in \_\_\_\_\_ e la partenza dal paese d'origine per venire in Svizzera. Nel nostro paese è arrivato come asilante e, oltre ad i lavori forniti dal Soccorso Operaio, ha svolto dei lavori in nero. È poi finito nelle maglie della giustizia a causa della vendita di eroina. Contesta la visione del PP sostenendo che le quantità sarebbero decisamente inferiori. Il quantitativo è stato desunto dalle dichiarazioni di tossicodipendenti e quindi non affidabile. Contesta pure di aver proposto a \_\_\_\_\_ il o un viaggio per comprare 15'000 CHF di eroina. L'imputato deve inoltre essere prosciolto dalle accuse di atti preparatori in ragione del principio in dubio pro reo visto che ha solo proposto un'idea ma non c'è nessun atto concreto. Lo stesso vale per l'intermediazione nella vendita di eroina. Il lavoro in nero svolto dall'imputato è nettamente superiore da quanto indicato nell'atto d'accusa. L'imputato ha anche sempre negato di essersi sottratto al controllo di polizia Per i punti 4.1. e 4.2 dell'atto d'accusa, non è mai stata promossa accusa per questi reati. La censura telefonica agli atti fa emergere che l'imputato era estremamente nervoso e

arrabbiato per la sparizione del denaro affidato a \_\_\_\_\_, che nemmeno durante il verbale d'interrogatorio ha saputo fornire chiare informazioni sulla sorte del denaro. Non è inoltre provato che l'imputato abbia pagato delle persone per punire \_\_\_\_\_. L'art. 260 bis CP punisce solo colui che ha compiuto personalmente gli atti preparatori. Quindi non c'è né un piano, né tanto meno degli atti concreti volti alla perpetrazione del reato. È pure contestato che dei professionisti fossero stati assoldati per compiere il reato. Per quanto riguarda il punto 4.2 dell'atto d'accusa, contrariamente a quanto preteso dall'accusa, l'imputato non aveva nessuna intenzione di procedere ad un'azione punitiva, né ad una rapina. Cercava solo di reperire la persona al fine di parlarci per sapere che fine aveva fatto il denaro. Anche volendo ammettere il recupero del denaro non si può che ritenere il furto non essendo dimostrata la volontà di usare violenza. L'imputato deve quindi essere prosciolto dai capi d'accusa di cui al punto 4.1 e 4.2 dell'atto d'accusa. Per quanto riguarda il punto 5 il reato non è contestato, mentre che per il punto 6 l'imputato contesta di essersi messo alla guida. Viene quindi chiesto il proscioglimento anche da questo capo d'accusa. Nonostante l'iniziale reticenza, l'imputato ha in seguito collaborato con gli inquirenti e tenuto un buon comportamento durante la carcerazione. Egli è accusato della vendita di un quantitativo di eroina limitato e con un grado di purezza intorno all'8-9%. Egli non ha quindi messo in grave pericolo la vita dei consumatori. Si richiede una pena detentiva non superiore a 24 mesi con computazione del carcere preventivo sofferto e sospensione condizionale parziale, subordinatamente una pena detentiva non superiore a 3 anni e 6 mesi. Si chiede infine il dissequestro di tutti gli oggetti, eccezion fatta per lo stupefacente, poiché telefoni e computer non utilizzati per la commissione di reati; § il Procuratore Pubblico in replica Riguardo il punto 4.1 dell'atto d'accusa, ovvero la proposta di acquisto di 10'000-15'000 CHF di eroina fatta a \_\_\_\_\_ deve essere presa in considerazione in quanto \_\_\_\_\_ non aveva interesse a parlarne e la stessa è stata formulata al momento dell'apice dei traffici dell'imputato. In effetti, cessati i traffici precedenti aveva almeno 45'000 CHF di cui non sapeva cosa fare. Quindi aveva il denaro necessario. Specifica che per il punto 6 dell'atto d'accusa la patente di guida rilasciata l'11 marzo 2001 scadeva l'11 marzo 2011. Ammesso che la stessa fosse autentica era comunque scaduta. Considerato, in fatto ed in diritto A. Curricula 1. IMPU 1 cittadino \_\_\_\_\_, figlio di fu \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, è nato il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_. Sulla sua vita anteriore, non essendovi un resoconto completo agli atti, ha parlato al dibattimento. Ha raccontato di essere cresciuto in \_\_\_\_\_, dove ha ancora \_\_\_\_\_. Ha frequentato le scuole dell'obbligo fino a 12 anni, e nel contempo dai 9 anni, ha aiutato gli zii \_\_\_\_\_. ...omissis... Quando ha trovato un passatore, transitando \_\_\_\_\_, è giunto in Svizzera, a \_\_\_\_\_, dove il 7 agosto 2008 ha presentato domanda d'asilo. Sui motivi della fuga dall'\_\_\_\_\_, dalla decisione 7 marzo 2012 di reiezione della domanda d'asilo dell'Ufficio federale della migrazione, si apprende che l'imputato sarebbe fuggito dal suo paese poiché, compromesso con le autorità per avere illecitamente fotocopiato, quando era impiegato presso il pubblico ministero a \_\_\_\_\_, documenti scottanti inerenti il regime (AI 377). Con decisione 7 marzo 2012, è stato fatto ordine all'imputato di lasciare il territorio svizzero entro il 2 maggio 2012, senonché, il 1 febbraio 2012, è stato arrestato per i fatti qui a giudizio. Durante la carcerazione, per il tramite del suo difensore e dell'assistente sociale, egli ha preso conoscenza della decisione di allontanamento, validamente cresciuta in giudicato il 17 aprile 2012, (verbale dibattimentale d'interrogatorio dell'imputato 14 ottobre 2013, pag. 1). In Ticino, prima dell'arresto, IMPU 1 ha vissuto dapprima al centro di accoglienza di \_\_\_\_\_ poi è stato collocato in un appartamento a \_\_\_\_\_.

alla copertura delle spese sanitarie, ha ricevuto uno spillatico di CHF 490.15 al mese (all.1 sub AI 361). Dal 1 agosto al 31 ottobre 2009 ha lavorato nell'ambito di un programma occupazionale presso il Dicastero \_\_\_\_\_ che gli ha reso CHF 888.- (AI 376). Per sua stessa ammissione, egli ha anche fatto saltuari lavori in nero come "tuttofare". Dagli atti risulta che ha lavorato da ottobre 2009 a gennaio 2010 presso il Grotto \_\_\_\_\_ per uno stipendio di CHF 6'000.-, a luglio 2009 presso un'azienda agricola di \_\_\_\_\_, per poco più di CHF 100.-, e da ultimo, tra marzo 2010 e fine estate del 2011, ha lavorato occasionalmente in un'abitazione privata con una retribuzione totale di CHF 800.- (AI 382). È accertato che l'imputato è in possesso di un regolare documento d'identità (AI 391 bis). IMPU 1 è formalmente incensurato (AI 27), ma ha comunque alle spalle un precedente di scarso rilievo, che non figura a casellario, perché trattasi di una condanna ad una multa di CHF 200.- per furto di lieve entità, emanata con DAC il 10 settembre 2009 dal MP di Lugano (AI 377). Inoltre, va detto che egli già è stato indagato perché fermato alla stazione di \_\_\_\_\_ l'8 luglio 2010 e trovato in possesso di CHF 3'361.-. In merito, al dibattimento ha detto che si trattava di denaro prestato da un amico (verbale dibattimentale d'interrogatorio dell'imputato 14 ottobre 2013): " Eravamo in 2 e stavamo andando da un avvocato a \_\_\_\_\_. I soldi mi sono stati prestati da un amico. Tramite Soccorso operaio ho recuperato CHF 1'000.-, mentre il resto non mi è stato restituito perché a \_\_\_\_\_ non hanno accettato il contratto di prestito che ho prodotto. Ho fatto ricorso ma da \_\_\_\_\_ mi hanno risposto che con il permesso L non posso avere più di CHF 1'000.-". B. L'arresto 2. L'imputato, il 29 dicembre 2011, è riuscito a sfuggire a un fermo degli agenti del SAD perdendo il telefono cellulare e 12,53 grammi d'eroina (18,7 grammi lordi) (punto 1.2 AA). Grazie al controllo dell'utenza, gli inquirenti sono risaliti ad uno dei suoi clienti tossicodipendenti, il quale, interrogato, ha fornito il nuovo numero d'utenza dell'accusato. IMPU 1 è stato poi tratto in arresto il 1 febbraio 2012, a \_\_\_\_\_, a bordo della vettura condotta da \_\_\_\_\_, mentre si stava apprestando a partire per \_\_\_\_\_ per acquisti di stupefacente e per rintracciare un cittadino \_\_\_\_\_, reo di avergli sottratto del denaro, come spiegato nel rapporto di arresto (AI 17): " L'inchiesta di cui sopra ha preso avvio in data 29 dicembre 2011, giorno in cui IMPU 1, si sottraeva ad un controllo di polizia lungo Via \_\_\_\_\_, dandosi alla fuga. Durante quest'azione, il summenzionato gettava sul campo stradale 5 sacchetti di plastica contenenti grammi 18,7 lordi di eroina e un telefono cellulare Samsung di colore nero, utenza numero \_\_\_\_\_, che venivano rinvenuti e sequestrati (vedi verbale di sequestro del 29.12.2011, allegato nr.4). A seguito dei vari atti d'indagine, a partire dal 25 gennaio 2012, l'utenza mobile in uso a IMPU 1, è stata oggetto di censura telefonica e la maggior parte delle telefonate erano in lingua \_\_\_\_\_. In data odierna, il nostro dispositivo, alle ore 1400 procedeva al fermo del rubricato avvenuto in Via \_\_\_\_\_. Lo stesso nella circostanza risultava essere a bordo della vettura di marca Hyundai di colore nero, targata \_\_\_\_\_, condotta dalla \_\_\_\_\_. Nella circostanza i due come si è potuto stabilire dalla censura telefonica in atto, erano in procinto di partire alla volta di \_\_\_\_\_, verosimilmente per acquistare eroina. Oltre a ciò, dalla stessa misura di sorveglianza, si è stabilito come, IMPU 1 era intenzionato a raggiungere la città oltre Gottardo, onde rintracciare una persona di probabili origini \_\_\_\_\_ al fine di recuperare il denaro che quest'ultimo li avrebbe sottratto. A prova di ciò, vi è la registrazione delle telefonate intercorse in data 31.01.2012, tra il numero \_\_\_\_\_, l'utenza in uso al IMPU 1, e l'utenza numero \_\_\_\_\_. Da tali telefonate si evince chiaramente come il IMPU 1, ha preso accordi concreti con il suo interlocutore residente a \_\_\_\_\_, al fine d'intercettare l'ignoto cittadino \_\_\_\_\_, con

l'intenzione di privarlo della libertà personale e condurlo contro la sua volontà, in un luogo sconosciuto dove, usando violenza avrebbe sottratto il denaro in suo possesso". Dalla perquisizione del veicolo, la polizia ha rinvenuto 8,6 grammi lordi di eroina, stupefacente a detta della \_\_\_\_\_, di spettanza dell'imputato. L'imputato è stato di contro trovato in possesso di un coltello serramanico (reperto 1974) (all.1 AI 361). C. L'inchiesta 3. Durante l'inchiesta l'accusato non ha collaborato, salvo accettare il regime d'anticipata espiazione di pena. Ne è seguita un'inchiesta particolarmente laboriosa, con un atto d'accusa, emanato dopo 16 mesi di carcere preventivo, ed una pedissequa rettifica volta alla chiarezza delle circostanze ascritte al punto 4.1 (Doc. TPC 2). Sostanzialmente i fatti dell'inchiesta si possono dividere in due filoni, quelli inerenti i reati maggiori, in specie l'infrazione alla LF sugli stupefacenti per avere trafficato, tra acquisti, trasporti, detenzione, vendita, complessivi 1,2 Kg di eroina (punto 1 AA), il reato di riciclaggio di denaro per operazioni relative ad un totale di CHF. 62'000.- (punto 2 AA), gli atti preparatori punibili, all'istigazione a sequestro di persona e rapimento ai danni di \_\_\_\_\_ (punto 4.1 AA), ulteriori atti preparatori punibili volti al sequestro di persona e rapimento, ev. rapina ai danni di \_\_\_\_\_ (punto 4.2 AA). Vi sono poi i reati minori, quali l'imputazione d'impedimento ad atti dell'autorità per essere sfuggito al fermo della polizia (punto 3 AA), il reato d'attività lucrativa senza autorizzazione per il lavoro in nero (punto 5 AA), nonché il reato di guida senza autorizzazione, per avere condotto un veicolo senza licenza di condurre (punto 6 AA). D. In fatto e in diritto 4.1. Man mano che si è sviluppata l'inchiesta e si sono susseguiti i verbali con gli inquirenti, che attraverso le censure telefoniche ed i tabulati retroattivi dell'utenza in uso all'imputato hanno identificato ed interrogato i vari tossicomani che hanno avuto contatti con lui, è emerso che l'accusato ha acquistato eroina oltre Gottardo e l'ha rivenduta sulla piazza \_\_\_\_\_ per importanti quantitativi. IMPU 1, confrontato con le dichiarazioni dei suoi clienti, ha ridimensionato fortemente i quantitativi che questi gli hanno ascritto. Ad esempio, posto a confronto con \_\_\_\_\_ (AI 305), ha ammesso di avergli venduto 8 grammi contro i 40/50 grammi dichiarati dall'acquirente (punto 1.1.2 AA). Con \_\_\_\_\_, reo confesso, per acquisti di complessivi 50 grammi d'eroina, ne ha ammessi solo 10 grammi (AI 306) (punto 1.1.3 AA). Per \_\_\_\_\_, su 25,5 grammi, ne ha riconosciuti 7/8 (AI 312). Per \_\_\_\_\_, rea confessa per acquisti di 180 grammi, ne ha riconosciuti 40/50 grammi (all. 11 AI 361). Quando il Procuratore Pubblico, con l'inchiesta in dirittura d'arrivo, gli ha contestato delle vendite per complessivi 457,5 grammi, IMPU 1 ne ha riconosciuti in tutto 250 grammi (AI 383, pag. 6), posizione ancora ribadita al dibattimento di fronte a circa 620 grammi di eroina addebitatigli da chiamate in causa di clienti interrogati (punto 1 AA) (verbale dibattimentale d'interrogatorio, pag. 2). Sulle modalità, l'imputato ha ammesso che da agosto 2010 fino al suo arresto, ha acquistato eroina della migliore qualità, a \_\_\_\_\_, da fornitori non meglio identificati che con il nome di " \_\_\_\_\_", a CHF 250.- il sacchetto da 5 grammi, rivenduti a vari tossicomani del \_\_\_\_\_ a CHF. 40.- la dose da 0.2 gr e a CHF. 50.-. la dose da 0.3 (verbale dibattimentale d'interrogatorio, pag. 2). 4.2. Anche sui viaggi per l'approvvigionamento, rispettivamente gli acquisti di droga, con pervicacia e ostinazione, IMPU 1 ha ridotto le sue responsabilità. Così, per il primo viaggio, \_\_\_\_\_ ha confessato agli organi inquirenti di avere accompagnato l'imputato a \_\_\_\_\_ dal suo fornitore ad acquistare 100 grammi d'eroina, e di avere ricevuto, per avergli fatto da mediatore e per avergli instaurato il contatto con il fornitore, un compenso di 5 grammi di sostanza (all. 9/10 AI 361, doc. TPC 20). \_\_\_\_\_, che era l'autista, ha riferito di avere ricevuto un compenso di 5 grammi, oltre al rimborso delle spese per la

benzina. Il \_\_\_\_\_ ha altresì confessato di avere fatto, su richiesta dell'imputato, nel 2010, altre 7 trasferte, ottenendo il medesimo compenso, ossia 5 grammi a viaggio per un totale di 40 grammi (AI 327, AI 74, all. 12 AI 361, doc. TPC 20). Posto a confronto con il \_\_\_\_\_, l'accusato ha puntualmente ridimensionato i propri addebiti, sostenendo di avere acquistato alla prima trasferta, 35 grammi, misconoscendo il compenso a \_\_\_\_\_, riducendo a 3 il numero complessivo delle trasferte, a 105 grammi il quantitativo totale acquistato, rimasto 90 grammi, dedotti i compensi (AI 12 all. 361). Il \_\_\_\_\_ ha pure raccontato agli interroganti, circostanza negata dall'imputato, che a dicembre 2011, questi gli ha chiesto di accompagnarlo ancora una volta oltre Gottardo ad acquistare stupefacente per un controvalore di CHF 10/15'000.-, (AI 12 all. 361) (punto 1.4.1 AA). \_\_\_\_\_, altra sua cliente tossicomane, che si è prestata a fargli da autista, ha più volte raccontato di avere fatto, da novembre 2010 a febbraio 2012, in tutto 4 viaggi a \_\_\_\_\_, dietro cessione di 5 grammi a trasferta per un totale di 40 grammi. IMPU 1, confrontato con queste dichiarazioni, ha ammesso solo 2 viaggi dietro cessione di complessivi 10 grammi oltre al pagamento delle spese per la benzina e per le bibite (all.11 AI 361, AI 88). Fra l'altro, da un ascolto di un colloquio telefonico del 1.01.2012 tra l'imputato e il suo fornitore, emerge che, l'accusato e la \_\_\_\_\_, il giorno dell'arresto si stavano apprestando ad andare a \_\_\_\_\_ ad acquistare eroina per la donna, acquisto intermediato dall'imputato, per un controvalore di CHF. 2'000.- (Doc. e, all. 8 AI 192, RPG \_\_\_\_\_, punto 1.4.2 AA) Sull'entità degli acquisti, va detto che, né \_\_\_\_\_, né la \_\_\_\_\_ hanno saputo testimoniare quanto effettivamente acquistasse ogni volta IMPU 1. Ma il Procuratore, posto che con il primo viaggio, l'imputato ha acquistato 100 grammi, ha dedotto che questa è stata la quantità acquistata ad ogni trasferta, imputandogli quindi acquisti per un totale di 1,2 chilogrammi di eroina (AI 383, pag. 5): " il PP mi contesta di avere acquistato oltre Gottardo almeno 100 gr. di eroina a viaggio, ragion per cui, considerando almeno 12 viaggi accertati, 8 con \_\_\_\_\_ e 4 con \_\_\_\_\_ nel periodo marzo 2011 sino al momento del mio arresto (01.02.2012), si tratta di almeno 1,2 kg di eroina acquistata, di cui 1'115 gr. venduti e 85 gr. ceduti a \_\_\_\_\_ (5 gr.), \_\_\_\_\_ (40 gr.) e \_\_\_\_\_ (40 gr), chiedendomi di prendere posizione. ADR che contesto queste cifre. Al massimo, per viaggio acquistavo 30/40 grammi di eroina, quantitativo comprensivo dell'eroina che poi cedeva a chi mi accompagnava in macchina a fare acquisti". 4.3. IMPU 1, così come in sede d'inchiesta anche in aula, ha sostanzialmente ribadito la sua versione, dichiarando di aver fatto al massimo 5 o 6 trasferte. A domanda del Presidente, ha precisato che era solito acquistare poca sostanza ad ogni viaggio poiché non aveva un gran giro di clienti, vendeva in buste dosi da 0,2/0,3 g, e quello che acquistava gli bastava per 30/40 giorni (verbale dibattimentale d'interrogatorio, pag. 2): " L'accusato riconosce di essersi fatto accompagnare oltre Gottardo ad acquistare eroina. Ci sono andato 3 volte con \_\_\_\_\_ e 2 o 3 volte con \_\_\_\_\_, sempre a \_\_\_\_\_. Comperavo da un albanese che conosco come \_\_\_\_\_. In occasione dei viaggi mi facevo carico del costo della benzina, offrivamo il pranzo al mio accompagnatore e regalavo 5 gr. di eroina, visto che i miei accompagnatori erano consumatori. Non avevo bisogno di acquistare grandi quantitativi perché vendevo in buste dosi da 0.2/0.3 gr. Inoltre quando ho iniziato non avevo tanti clienti e quello che comperavo mi bastava per 30/40 giorni. Preciso che acquistavo la migliore qualità proposta dal mio fornitore. Costava CHF. 250.— per il sacchetto da 5 gr. Rivendevo la busta da 0.2 gr. a CHF. 40.- e quella da 0.3 a CHF. 50.-. Può darsi che per esempio. a \_\_\_\_\_, io abbia anche venduto grammi interi a CHF 100.-, 120.- o 150.- l'uno". 4.4. La Corte ha ritenuto innanzi tutto attendibili le

dichiarazioni di tutti gli acquirenti chiamati a deporre, compresi gli autisti, poiché lineari e credibili, già solo per il fatto che con tali dichiarazioni essi si sono assunti le responsabilità dei loro atti, consci che per questi vi sarebbero state delle conseguenze penali. È perciò insindacabile che l'imputato – che si è invece rivelato non credibile, incline a raccontare bugie per tutta l'inchiesta tanto da arrivare a professarsi un consumatore – ha venduto, fra marzo 2010 ed il momento dell'arresto, almeno 527.5 grammi di eroina così come ascrittogli dal punto 1.1.1 al punto 1.1.14. dell'atto d'accusa. Vanno altresì confermati il punto 1.3 e 1.4. dell'atto d'accusa sulla base delle costanti e lineari dichiarazioni del \_\_\_\_\_ e della \_\_\_\_\_. Per quanto riguarda \_\_\_\_\_, va detto che anch'egli ha per finire accettato la condanna a vendite, per conto dell'accusato, di 80 grammi d'eroina (DAC 84/2012 MP di cui all'Inc. 2012.812). A fronte della dettagliata confessione di \_\_\_\_\_, la Corte ha anche accolto il punto 1.4.1 dell'atto d'accusa. Anche il punto 1.2 dell'atto d'accusa va confermato, per la detenzione di 12,53 grammi d'eroina, lasciati a terra, il 29 dicembre 2011, quando l'imputato ha eluso il controllo della polizia (cfr. consid. 4.7 della sentenza). L'entità del traffico messo in atto dall'imputato va accertata anche in relazione agli acquisti dello stupefacente. Prima di tutto va detto che \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, riferiscono nel dettaglio di 12 trasferte oltre Gottardo volte all'approvvigionamento della sostanza, e la Corte non ha avuto dubbi sulla loro credibilità, quindi ha determinato in 12 il numero dei viaggi fatti da IMPU 1. La Corte poi non ha creduto a spostamenti oltre Cantone per 30 o 40 grammi di stupefacente. Mai si sono viste nell'ambito degli stupefacenti, dove si corrono i rischi ogni volta in cui ci si espone, delle trasferte per l'acquisto di quantità così risibili. Ma ancor meno è credibile l'accusato se si considera che per ogni viaggio dava all'autista un compenso di 5, rispettivamente 10 grammi di sostanza. Acquisti così ridotti, con compensi del genere, nemmeno avrebbero giustificato il senso e il costo del viaggio. Vero è invece per la Corte, che, come per il primo viaggio - che va accertato poggiandosi sulle granitiche dichiarazioni di \_\_\_\_\_ - l'accusato si è spostato ogni volta per una partita di almeno 100 grammi. Indiziante a tal proposito, è il fatto che a dicembre del 2011, come riferito dal \_\_\_\_\_, l'accusato era intenzionato a fare una trasferta per una partita di droga pari ad un controvalore di CHF. 10'000.-/15'000.-, il che significa, posto che il prezzo d'acquisto era di CHF. 50.- il grammo, che si apprestava ad acquistare una partita di almeno 200 grammi d'eroina. La Corte tuttavia, è ben conscia, che quando si tratta di stupefacente, non sempre è facile determinare con certezza il quantitativo esatto trafficato proprio perché si è confrontati a delle transazioni illecite scovre dei normali dettami commerciali. L'esperienza insegna che un tossicomane quando si rifornisce non fa la pesa con il bilancino ma va a stima, e sovente se confrontato con la giustizia, tende piuttosto a sminuire le proprie responsabilità. Ciò detto, a fronte delle evidenze in atti, dell'imputazione così come descritta al punto 1 dell'atto di accusa, dovendo tenere conto di eventuali imprecisioni per quanto si è detto, la Corte ha concluso che l'imputato ha trafficato, tra detenzione, acquisti, cessione, alienazione, procura, almeno 1 chilogrammo di eroina. 4.5. Secondo l'art. 19 cpv. 1 LF sugli stupefacenti (Stup) chiunque intenzionalmente e senza essere autorizzato tra l'altro acquista, aliena, trasporta, importa, detiene o negozia per terzi stupefacenti oppure fa preparativi a questi scopi, è punito, se ha agito intenzionalmente, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Nei casi gravi la pena è una pena detentiva non inferiore ad un anno, cui può essere cumulata una pena pecuniaria. Un caso è grave se l'autore sa o deve presumere che la sua infrazione si riferisce a una quantità di stupefacente che può mettere in pericolo la salute di parecchie persone (cpv. 2 lett. a), il che è

oggettivamente dato già per i quantitativi, presi nel loro complesso (DTF 112 IV 113, con la precisazione in DTF 114 IV 165), di 12 grammi di eroina pura (DTF 109 IV 145, con la precisazione in DTF 119 IV 180 e 120 IV 334). Per quanto riguarda invece l'aspetto soggettivo, occorre tenere presente che le nefaste conseguenze dell'uso di droga pesante sono oramai una realtà di comune conoscenza (DTF 104 IV 211, cfr. anche 106 IV 232). IMPU 1 con quanto fatto, si è reso autore colpevole d'infrazione aggravata alla Legge federale sugli stupefacenti (punto 1 dell'AA), aggravata a motivo del quantitativo di eroina trafficato. 4.6. L'imputato, tra gennaio 2011 e l'arresto, ha fatto, o tentato di far pervenire, alla sua famiglia in \_\_\_ delle somme di denaro per complessivi CHF 62.000.-. Su queste operazioni, ha ammesso di avere affidato, il 26.01.2012, ad una sua conoscente, tale \_\_\_\_\_, cittadina \_\_\_\_\_, studentessa presso l'istituto di \_\_\_\_\_, in procinto di partire per l'\_\_\_\_\_, l'importo di CHF. 22'000.- affinché li consegnasse a suo fratello in \_\_\_\_\_. Sennonché, il denaro è stato sottratto alla donna in ragione di CHF 16'000.- da \_\_\_\_\_ (Inc. 2012.812) e per i restanti CHF 6'000.- è stato sequestrato dalla polizia (punto 2.1AA). IMPU 1 ha poi riconosciuto di avere consegnato il 27 gennaio 2012 ad un altro corriere, tale \_\_\_\_\_ la somma di CHF. 25'000.-, sempre da consegnare al fratello in \_\_\_\_\_, ma anche in questo caso solo CHF 10'000 sono giunti a destinazione; il resto, sarebbe sparito nelle mani di una donna alla quale \_\_\_\_\_ avrebbe affidato il denaro all'aeroporto poco prima d'imbarcarsi per evitare un controllo della Guardia di finanza (AI 387, AI 399bis) (punto 2.4 AA). Va altresì accertato, perché ammesso da \_\_\_\_\_, che l'accusato, il 18 gennaio 2011, ha versato, appoggiandosi alla \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, su un conto intestato a \_\_\_\_\_, CHF 3'000.- e CHF 4'000.-, (all. 5 AI 361), controvalore versato da \_\_\_\_\_ in \_\_\_ su una relazione bancaria indicatagli dall'accusato (AI 339). Come risulta dagli accertamenti sull'utenza in uso all'imputato, egli ha anche affidato CHF 8'000.- a \_\_\_\_\_ (AI 383 e AI 1 dell'Inc. 2012.812). Per tutte queste operazioni, è indiscutibile che il denaro fosse il provento dell'attività di spaccio, contrariamente a quanto ha voluto far credere l'imputato. Il lavoro nero è stato fonte infatti di modeste entrate - accertate così come ammesse dagli stessi datori di lavoro - percepite a distanza nel tempo rispetto agli episodi accertati di riciclaggio, quindi verosimilmente usate per vivere. Considerato che la legge punisce anche chi ricicla per sé; lo scopo della norma è di punire chi vuol far perdere le tracce e meglio vuole celare il provento di crimini, la Corte, a fronte delle lineari chiamate in causa delle persone coinvolte, ha integralmente accolto il punto 2 dell'atto d'accusa. 4.7. Il 29 dicembre 2011 IMPU 1 ha eluso un controllo di polizia, episodio che per la Corte, in fatto trova piena conferma (AI 326), mentre non può essere fondato in diritto. Il proprio favoreggiamento non costituisce un reato (n. 12, BSK Strafrecht II ad art. 286), motivo per il quale la Corte ha prosciolto l'imputato dal punto 3 dell'AA. 4.8. Venendo ai reati violenti contro la persona. Il Procuratore al punto 4.1 dell'AA, preso atto dei colloqui telefonici intercorsi tra il 28 e il 30 gennaio 2012 tra l'accusato e un interlocutore \_\_\_\_\_, presumibilmente suo fratello \_\_\_\_\_, rispondente all'utenza \_\_\_\_\_, nonché tra l'accusato e \_\_\_\_\_, reo di avergli sottratto del denaro, ha ascritto al prevenuto di avere pianificato l'istigazione al sequestro ed il rapimento di \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_, con l'uso della violenza e della minaccia, per ottenere il rimborso del denaro. L'imputato, confrontato alle intercettazioni telefoniche, ha contestato l'addebito, ammettendo solo di avere minacciato \_\_\_\_\_, imponendogli di restituire il denaro entro un termine di 5 giorni (AI 383). Per l'accusa inoltre, come descritto al punto 4.2 AA, dagli ascolti telefonici del 31.01.12 delle ore 12.01 e delle ore 19.23, tra l'imputato e la \_\_\_\_\_, (Doc. 12 e 13, all.5 AI 361), dal

SMS 31.01.2012 delle 21.43, dai colloqui telefonici del 31.01 e 1.02.2012 tra l'accusato e l'interlocutore avente in uso l'utenza \_\_\_\_\_, si evince che IMPU 1 ha pianificato il sequestro e il rapimento in \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, anch'egli reo di avergli sottratto del denaro, sequestro impedito per l'accusa solo grazie all'arresto dell'imputato. 4.9. La Corte di contro, esaminate le risultanze delle indagini telefoniche in atti, non ha trovato sufficienti riscontri per suffragare entrambe le imputazioni. Il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che la punibilità degli atti preparatori è data solo qualora più atti concreti, eseguiti conformemente a un piano determinato, denotino una volontà di delinquere tale da doversi ragionevolmente ammettere che l'autore abbia a persistere nel suo proposito. Non occorre che costui sia materialmente in procinto di passare all'azione. La legge non esige nemmeno che gli atti preparatori si riferiscano a un reato concretamente definito per quanto riguarda i tempi e il luogo (DTF 111 IV 155 consid. 2a pag. 157). Per quel che concerne il caso di \_\_\_\_\_, la Corte, dai colloqui telefonici, non ha ravvisato, e ha seri dubbi, che IMPU 1 abbia messo in piedi un vero e proprio piano criminale determinato, trattandosi di dichiarazioni dell'accusato confuse e scostanti, soprattutto intese a far capire che qualsiasi azione futura ai danni della vittima era condizionata al pagamento del denaro entro un termine di 5 giorni. La Corte dunque non ha raggiunto il convincimento della colpevolezza dell'imputato, e lo ha prosciolto con formula dubitativa. Nemmeno, nel caso di \_\_\_\_\_, la Corte ha maturato il convincimento che l'imputato avesse affinato un piano d'ordine tecnico e organizzativo per sequestrarlo. Anche qui dalle intercettazioni emerge una grande confusione nel dire dell'accusato. Certo è che egli non sapeva dove abitasse la presunta vittima. Neppure era riuscito ad avere un appuntamento con la stessa, posto che la \_\_\_\_\_, non aveva ottenuto alcuna risposta da \_\_\_\_\_ alla richiesta d'incontro. Con ciò estremamente incerta risulta la prossimità temporale tra il presunto piano e l'azione. Ne consegue che, la Corte, nel dubbio, ha prosciolto IMPU 1, oltre che dal punto 4.1, anche dal 4.2 dell'atto d'accusa. 4.10. Tra luglio 2009 e gennaio 2011 l'accusato, come più volte detto, ha lavorato come "tuttofare", privo del necessario permesso di lavoro, va dunque confermata l'imputazione di ripetuta attività lucrativa senza autorizzazione, punto 5 dell'atto d'accusa. 4.11. La Corte, a fronte delle credibili dichiarazioni di \_\_\_\_\_, ha confermato che l'accusato, successivamente a marzo 2011, si è messo al volante della vettura Hyundai TI \_\_\_\_\_ senza essere titolare della licenza di condurre (AI 327), ascrivendogli il reato di guida senza autorizzazione, punto 6 dell'atto d'accusa. E. La pena 4.12. Per l'art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la repressibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione. Come già l'art. 63 vCP, dunque, anche l'art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55, consid. 5.5). In applicazione dell'art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate all'atto stesso ( Tatkomponente ). In questo ambito, va considerato, dal profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico offeso e la repressibilità dell'offesa, elementi che la giurisprudenza sviluppata nell'ambito del precedente diritto designava con le espressioni "risultato dell'attività illecita" e "modo di esecuzione" ( objektive

Tatkomponente ; DTF 129 IV 6, consid. 6.1). Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo ( Tatverschulden ), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (DTF 127 IV 101, consid. 2a). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle "circostanze esterne", e meglio della situazione concreta dell'autore in relazione all'atto, per esempio situazioni d'emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell'art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B\_370/2007, consid. 2.2). Determinata, così, la colpa globale dell'imputato ( Gesamtverschulden ), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato dall'art. 47 cpv. 1 in fine CP e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55, consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all'autore ( Täterkomponente ), ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l'atto e nel corso del procedimento penale così come dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55, consid. 5.7; STF del 22 giugno 2010, inc. 6B\_1092/2009, 6B\_67/2010, consid. 2.2.2; STF del 19 giugno 2009, inc. 6B\_585/2008, consid. 3.5). Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; DTF 128 IV 73, consid. 4; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B\_78/2008, 6B\_81/2008, 6B\_90/2008; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B\_370/2007, consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73, consid. 4c; DTF 127 IV 97, consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B\_78/2008, 6B\_81/2008, 6B\_90/2008, consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc. 6B\_370/2007, consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc. 6B\_14/2007, consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205). Occorre, dunque, valutare la colpa dell'imputato in funzione delle circostanze legate ai fatti commessi ( Tatkomponente ), valutando dapprima le circostanze oggettive dei reati di cui risponde ( objektive Tatkomponente ) e passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del reato ( Tatverschulden ). Soltanto dopo la determinazione dell'intensità della colpa in relazione ai reati e la determinazione della pena ad essa adeguata, vanno considerate - a ponderazione attenuante od aggravante della pena così determinata - le circostanze personali legate all'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4). 4.13. Qualificante la colpa di IMPU 1 è, dapprima, il quantitativo di stupefacente messo in circolazione. Si tratta di 1 chilo di eroina con un grado di purezza non precisata. Applicato l'usuale tasso di riduzione del 10% al quantitativo di droga smerciato di cui non può più essere accertato il grado di purezza (cfr, fra le altre, STF 18.10.2011 in 6B\_600/2011), si ha che l'imputato ha trattato 100 grammi di sostanza pura. Si tratta di un quantitativo importante ritenuto come l'applicazione del caso grave si

configura oggettivamente, ex art. 19 cpv. 2 lett. a LStup, già a partire dai 12 grammi di eroina (DTF 122 IV 360 consid. 2a; DTF 120 IV 334 consid. 2a; DTF 114 IV 164 consid. 1; DTF 112 IV 109 consid. 2a; DTF 109 IV 143 consid. 3b; STF del 21 novembre 2011, inc. 6B/558/2011, consid. 3.3.2; STF del 29 marzo 2011, inc. 6B\_859/2010, consid. 6; STF del 13 dicembre 2010, inc. 6B\_699/2010, consid. 4; STF del 15 luglio 2010, inc. 6B\_294/2010, consid. 3.3.2; STF del 15 marzo 2010, inc. 6B\_911/2009, consid. 2.3.1; STF del 10 marzo 2009, inc. 6B\_632/ 2008, consid. 2; Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Sonderband Betäubungsmittelstrafrecht, Berna 1995, ad art. 19, n. 150 e seg.; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, III ed., Berna 2010, ad art.

## E. 19

LStup; 115 LStr; 95 LCStr 135, 422 e segg. CPP e 22 TG sulle spese; dichiara e pronuncia: IMPU 1 , 1. è autore colpevole di: 1.1. infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti siccome riferita a quantitativo di eroina tale da mettere in pericolo la salute di parecchie persone, per avere, senza essere autorizzato, a \_\_\_\_\_ ed in altre imprecisate località, nel periodo marzo 2010- 01 febbraio 2012, ripetutamente detenuto, acquistato, offerto, alienato e procurato almeno 1 kg di eroina; 1.2. riciclaggio di denaro, ripetuto per avere, a \_\_\_\_\_, nel periodo gennaio 2011- 01 febbraio 2012, compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali per un importo complessivo di fr. 54'000.-, sapendo che provenivano da un crimine; 1.3. attività lucrativa senza autorizzazione, ripetuta per avere, a \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ nel periodo luglio 2009 – gennaio 2011 ripetutamente svolto attività lucrativa quale “tuttofare”, privo del necessario permesso di lavoro; 1.4. guida senza autorizzazione per avere, a \_\_\_\_\_ ed in altre località, successivamente al marzo 2011 condotto su pubblica via un veicolo a motore senza essere titolare della licenza di condurre richiesta; e meglio come descritto nell'atto d'accusa. 2. IMPU 1 è prosciolto dalle imputazioni di impedimento di atti dell'autorità e atti preparatori punibili. 3. Di conseguenza, IMPU 1 , è condannato: 3.1. alla pena detentiva di 4 (quattro) anni e 3 (tre) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto; 3.2. al pagamento della tassa di giustizia di fr. 1'000.- e dei disborsi. 4. È ordinata la confisca di fr. 6'870.-, di 12.53 grammi di eroina (da distruggere) e di 3 schede SIM (reperti 19466, 19477, 19473). Per il resto gli oggetti sequestrati, indicati nell'atto d'accusa, sono dissequestrati in favore dell'imputato, previa cancellazione delle memorie dei telefoni cellulari. 5. Le spese per la difesa d'ufficio sono sostenute dallo Stato; resta riservato l'art. 135 cpv. 4 CPP. La retribuzione del difensore sarà stabilita con decisione separata. 6. Questo giudizio può essere impugnato mediante appello alla Corte di appello e di revisione penale. L'appello va annunciato al Presidente della Corte delle assise criminali, per iscritto oppure oralmente a verbale, entro dieci giorni dalla comunicazione della sentenza. La dichiarazione d'appello va inoltrata alla Corte d'appello e di revisione penale entro venti giorni dalla notifica della sentenza motivata. Intimazione a: - Per la Corte delle assise criminali Il Presidente, i.a. il giudice a latere La segretaria avv. Manuela Frequin-Taminelli Distinta spese : Tassa di giustizia fr. 1'000.-- Inchiesta preliminare fr. 20'122.-- Traduzioni fr. 4'053.-- Spese diverse fr. 30.-- Altri disborsi (postali, tel., ecc.) fr. 153.55 fr. 25'358.55 =====